

Determinazione del dirigente del servizio qualità dell'aria e risorse energetiche

N. 78-12328/2015

Oggetto: Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale D.D. n. 14-6909 del 12/02/2009 ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152

Categoria di attività:	2.6 – trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici e chimici con volume di vasche destinate al trattamento superiore a 30 m ³
Sede dell'installazione:	Garzigliana (TO) - Reg. Conti n. 15
Gestore:	Impresa A.T.S. s.r.l.
Sede legale del gestore:	Garzigliana (TO) - Reg. Conti n. 15
C.F. del gestore:	07531930019
Codice azienda:	002365

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 08/08/2013, prot. n. 139637, l'impresa A.T.S. s.r.l. (in seguito denominata gestore dell'installazione) ha presentato alla Provincia di Torino, quale autorità competente ai sensi della d.g.r. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 della Regione Piemonte, la domanda ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla stessa Provincia con D.D. n. 14-6909 del 12/02/2009 per l'esercizio dell'installazione in oggetto in cui è svolta l'attività rientrante della seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto:
2.6 – trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³;
- in data 03/09/2013, prot. 146615, la Provincia di Torino, verificata l'incompletezza della domanda, ha richiesto al gestore di integrare l'istanza, interrompendo i termini del procedimento fino alla presentazione della documentazione integrativa come previsto dall'art. 29-ter, c. 4, del d.lgs. 152/2006;
- in data 29/11/2013, prot. n. 161107, il gestore ha presentato alla Provincia di Torino le integrazioni chieste in data 03/09/2013;
- in data 13/12/2013, prot. 210479, la Provincia di Torino ha comunicato al gestore e agli altri soggetti istituzionali competenti, l'avvio del procedimento di rinnovo ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- al fine di approfondire alcuni aspetti della documentazione presentata dal gestore, in data 04/02/2014 si è svolto un incontro tecnico presso l'installazione con i referenti del gestore e i

referenti per il procedimento di autorizzazione di Provincia, ARPA e SMAT; in tale occasione sono stati chiesti al gestore dei chiarimenti ai quali il gestore ha fornito risposta con la documentazione pervenuta in data 18/03/2014, prot. 47826;

- in data 20/02/2014, prot. n. 31283, è stata indetta dall'ufficio coordinamento AIA della Provincia di Torino la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 29-quarter, comma 5, del d.lgs. 152/06 e convocata la riunione dei partecipanti per il giorno 19/03/2014, alla quale sono stati invitati il gestore dell'installazione e i soggetti competenti in materia ambientale di seguito elencati:
 - il Sindaco del Comune di Garzigliana dove ha sede l'installazione;
 - il Servizio risorse idriche della Provincia di Torino;
 - il Dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte;
 - il Dipartimento di prevenzione dell'ASL TO3 di cui fa parte il Comune di Garzigliana;
 - la SMAT s.p.a. in qualità di gestore del servizio idrico integrato;
 - l'ACEA Pinerolese S.p.a. in qualità di gestore tecnico del servizio idrico integrato;
- la conferenza dei servizi si è riunita in un'unica seduta in data 19/03/2013; in tale ambito i soggetti istituzionali presenti, Provincia di Torino, SMAT e ARPA, hanno richiesto al gestore ulteriori integrazioni su alcuni aspetti emersi nell'istruttoria tecnica svolta;
- in data 23/04/2014, prot. n. 70659 il gestore ha presentato la documentazione integrativa chiesta nella riunione della conferenza dei servizi del 19/03/2013;

ACQUISITO:

- il verbale della riunione della conferenza dei servizi del 19/03/2014;

ESAMINATA:

- la documentazione presentata dall'impresa con l'istanza di rinnovo e nelle successive integrazioni e i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale svolto dal gestore;

RILEVATO CHE:

- l'autorizzazione integrata ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelli dell'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06 l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI dello stesso decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa; per l'attività 2.6 in esame non sono ad oggi state emanate le Conclusioni sulle BAT e pertanto, come previsto dalla norma, si è fatto riferimento per le condizioni dell'AIA ai seguenti documenti BRef e alle relative linee guida ministeriali (LGM) emanate dal Ministero

dell'Ambiente:

- . a Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006;
- . b Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008;
- presso l'installazione in oggetto è svolto il trattamento di zincatura elettrochimica e di vibrofinitura su pezzi metallici; l'attività di zincatura rientra nella categoria 2.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06 in quanto il volume complessivo delle vasche di trattamento, pari a circa 58 m³, supera la soglia dei 30 m³ prevista per tale categoria e pertanto per l'esercizio dell'installazione è necessaria l'autorizzazione integrata ambientale;
- l'AIA in corso era riferita solamente all'esercizio dello stabilimento dove è svolta l'attività di zincatura elettrochimica; in occasione della domanda di rinnovo, il gestore ha chiesto di comprendere nell'AIA anche le autorizzazioni ambientali relative all'esercizio dello stabilimento confinate gestito dalla stessa società, dove è svolto il trattamento di vibrofinitura, pur non rientrando tale attività tra quelle soggette ad AIA;
- accogliendo la richiesta del gestore, i due stabilimenti di zincatura e vibrofinitura sono pertanto stati considerati come un'unica installazione ed entrambi sono stati presi in esame nell'istruttoria di rinnovo dell'AIA;
- dal momento del rilascio dell'AIA non sono state fatte modifiche delle linee di zincatura e non vi sono state variazioni significative della produzione aziendale; pur essendo rimaste sostanzialmente invariate le principali materie prime utilizzate per la zincatura, è variata la composizione di alcuni dei bagni di trattamento chimico e sono stati eliminati o sostituiti alcuni prodotti chimici impiegati per i bagni di trattamento; nel ciclo produttivo sono ora comprese anche le materie prime per il trattamento di vibrofinitura;
- relativamente alla attività di vibrofinitura non sono state segnalate criticità relativamente agli aspetti ambientali;
- sulla base dei BRef e delle LGM sono stati individuati i principali fattori di pressione ambientale legati alla attività 2.6 e le migliori tecniche disponibili applicabili al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento, rispetto alle quali si sono valutati i consumi e le emissioni in ambiente della installazione di seguito descritti;
- alcune delle materie prime contengono sostanze classificate come pericolose ai sensi del regolamento Ce n. 1272/2008; non sono invece utilizzate sostanze pericolose per le quali il BRef di riferimento ne prevede la riduzione o sostituzione;
- i consumi energetici monitorati dal gestore non sono confrontabili con i valori di riferimento del documento BRef, in quanto tale documento riporta al momento solo dei dati parziali per alcuni processi mentre i dati raccolti dal gestore si riferiscono ai consumi complessivi;
- dal 2010 l'approvvigionamento idrico avviene da pozzo e quindi i consumi da acquedotto, che prima era l'unica fonte di approvvigionamento mentre ora è utilizzato solo per i servizi igienico-sanitari, sono molto ridotti; contestualmente si è anche ridotto il consumo idrico

- complessivo, in quanto è aumentato il quantitativo di ricircolo;
- per i consumi idrici si possono confermare le valutazioni svolte nella precedente istruttoria per il rilascio dell'AIA, nella quale non erano emerse criticità;
 - in istruttoria è stato valutato, mediante il bilancio di massa, lo zinco annualmente smaltito coi fanghi della depurazione acque; tale dato è stato confrontato con l'efficienza del processo di zincatura indicata nel documento BRef - cioè la quantità di zinco che si deposita sui pezzi rispetto allo zinco presente nei bagni - mediamente compresa tra il 70% e l'80%, al fine di verificare se lo zinco abbattuto dalla depurazione dei reflui corrisponde allo zinco che non si deposita sui pezzi e che per differenza dovrebbe essere pari al 20- 30% dello zinco dei bagni;
 - nel presente caso, la quantità di zinco smaltito coi fanghi calcolata mediante il bilancio di massa varia, negli anni presi in esame, tra il 10% e il 20% dello zinco utilizzato ed è pertanto in alcuni casi inferiore al valore atteso; considerati tuttavia i margini di incertezza della valutazione svolta, i risultati ottenuti dovranno essere comunque verificati mediante la prosecuzione della raccolta dei dati già previsti dal piano di monitoraggio;
 - per le emissioni in ambiente dell'installazione, non essendo al momento disponibili le Conclusioni sulle BAT, si è fatto riferimento ai limiti già stabiliti al momento del rilascio dell'AIA, verificandone la conformità con la normativa vigente e valutando eventuali criticità emerse nell'ambito dei controlli svolti dall'ARPA e dal gestore;
 - dagli esiti dei controlli periodici svolti dal gestore sulle emissioni in atmosfera risultano rispettati i limiti di concentrazione e di flusso di massa fissati dall'AIA; nell'ambito della conferenza dei servizi è stato segnalato che il d.p.r. 59/2013, che disciplina le autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera delle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 152/06 nei casi in cui non siano già adottate Regioni, definisce, per le attività di trattamento di superficie quali quella in esame, dei limiti inferiori rispetto a quanto stabilito nell'AIA in corso per alcuni parametri; evidenziato che non si sono rilevate criticità rispetto ai valori misurati durante i campionamenti ai camini svolti dal gestore, è stata ritenuta non necessaria la modifica dei limiti in quanto conformi a quelli della autorizzazione di carattere generale adottata dalla Regione Piemonte tuttora valida; a seguito della variazione della composizione di parte dei bagni di trattamento è stata proposta l'integrazione del piano di monitoraggio con le sostanze che, come previsto dalla autorizzazione di carattere generale adottata dalla Regione Piemonte, possono essere emesse in atmosfera;
 - per alcuni punti di emissione in atmosfera, sulla base dei valori di portata misurate durante i campionamenti ai camini, si è proposta la correzione delle portate autorizzate conformemente ai valori effettivi;
 - il quadro delle emissioni in atmosfera deve inoltre essere aggiornato con i punti di emissioni della attività di vibrofinitura, per i quali sono stati proposti i limiti previsti dalla autorizzazione di carattere generale adottata dalla Regione Piemonte per le analoghe attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 152/06;
 - il quadro delle emissioni in acqua non è variato, in quanto l'attività di vibrofinitura non dà luogo a emissioni in acqua; dagli esiti dei controlli periodici svolti dal gestore e dall'ARPA

sulle emissioni in acqua risultano rispettati i limiti di concentrazione fissati dall'AIA; nel 2011 era stato aggiornato, con D.D. n. 63-32328 del 12 settembre 2011, il piano di monitoraggio delle emissioni in acqua, riducendo le frequenze di misura per alcuni parametri risultati essere poco significativi; nell'ambito della conferenza dei servizi si è proposto di integrare tra i parametri da monitorare i solventi azotati e il saggio di tossicità, in quanto nel ciclo produttivo sono presenti prodotti contenenti composti organici azotati e prodotti tossici o nocivi per gli organismi acquatici;

- le superfici scolanti, come definite dal Regolamento 1/R/2006 della Regione Piemonte, sono state individuate in alcune aree esterne adibite allo stoccaggio di prodotti chimici e rifiuti, per le quali è pertanto prevista la gestione delle acque meteoriche di dilavamento, che sono raccolte e trattate presso l'impianto di depurazione o smaltite come rifiuto; rispetto alla situazione già autorizzata, la sola variazione riguarda l'aggiunta, nel piano di gestione delle acque meteoriche, delle superfici scolanti relative alla attività di vibrofinitura;
- i reflui scaricati contengono concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità di zinco, nichel e cromo, presenti nel ciclo produttivo, e di rame, sostanza invece non presente nel ciclo produttivo, che rientrano tra le sostanze della tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 per le quali si applicano le disposizioni dell'art. 108 del d.lgs. 152/06 sugli scarichi di sostanze pericolose;
- i reflui industriali sono scaricati in acque superficiali nel Rio Chiamogna in quanto l'impianto di depurazione finale a cui è collegata la fognatura pubblica, che serve l'area dove ha sede l'installazione e alla quale l'installazione stessa è allacciata solo per lo scarico dei reflui domestici dai servizi igienici, non è attualmente in grado di ricevere anche lo scarico di tipo industriale;
- il piano di tutela delle acque della Regione Piemonte non prevede al momento per gli scarichi afferenti al corpo idrico recettore dello scarico industriale in esame limiti funzionali al rispetto degli obiettivi di qualità più restrittivi di quelli stabiliti dal d.lgs. 152/06;
- le materie prime e i rifiuti sono stoccati con adeguate modalità per prevenire l'inquinamento in caso di versamenti accidentali; la gestione dei rifiuti avviene con le modalità del deposito temporaneo previsto dalla parte IV del d.lgs. 152/06;
- lo stabilimento non risulta assoggettato agli obblighi di cui agli art 6 e 7 del d.lgs 334/99 e i quantitativi di sostanze pericolose stoccate non superano le soglie stabilite dall'art.19 delle norme di attuazione della "variante Seveso" al piano territoriale di coordinamento (PTC) della Provincia di Torino;
- al momento non è stato definito il piano di monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee e non è stata presentata dal gestore la relazione di riferimento prevista dal comma 6-bis e dal comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014;
- l'installazione ricade in classe acustica V - aree prevalentemente industriali; l'ultima valutazione dell'impatto acustico è stata svolta nel 2010 da cui risulta il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica sui livelli di emissione e di immissione sonora;

VALUTATO CHE:

- con riferimento alla attività di trattamento di superficie, non essendo variati i documenti di riferimento, si possono confermare, relativamente alle tecniche adottate e ai livelli di emissione, le valutazioni fatte e le prescrizioni definite al momento del rilascio dell'AIA;
- occorre aggiornare l'autorizzazione relativamente alle modifiche intervenute sulla installazione, aggiornando conseguentemente il quadro delle attività produttive e delle emissioni in atmosfera con le variazioni prima descritte e proposte nell'ambito della conferenza dei servizi; per le emissioni della vibrofinitura, pur non essendo previsti controlli periodici, è necessario stabilire un autocontrollo iniziale sulle emissioni soggette ad autorizzazione al fine di accertare il livello di emissione effettivo degli impianti;
- con riferimento alle emissioni in acqua, possono essere mantenuti i limiti previsti dal d.lgs. 152/06 per gli scarichi in acque superficiali, non essendo previsti al momento dal piano di tutela delle acque limiti più restrittivi per gli scarichi afferenti al Rio Chiamogna; per il monitoraggio e il controllo delle emissioni si possono confermare le modalità già definite in AIA, basate sia su controlli periodici mediante campionamento e analisi dei parametri chimici allo scarico, compresi i nuovi parametri proposti nell'ambito di questo riesame, sia sul monitoraggio dei dati produttivi e in particolare dei consumi idrici, dei volumi di reflui scaricati, delle materie prime e di fanghi di depurazione prodotti, necessari per la valutazione e la verifica dei bilanci di massa tra ingressi e uscite del processo produttivo e il calcolo dell'efficienza del trattamento chimico da confrontare con i dati del BRef;
- per la gestione delle materie prime e dei rifiuti, si può fare riferimento alla normativa vigente e alle pratiche già adottate dal gestore;
- con riferimento alla protezione del suolo e delle acque sotterranee, dato l'utilizzo e la presenza presso l'installazione di sostanze classificate pericolose, ai sensi del comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs.152/06 e del d.m. 272/14 il gestore deve in primo luogo verificare la necessità di elaborare la relazione di riferimento di cui all'art. 6, c. 1, lett. v-bis) del d.lgs. 152/06, e nel caso debba presentare tale relazione, deve raccogliere e elaborare le informazioni richieste dal d.m. 272/14; a tale fine può essere stabilito un termine di 6 mesi adeguato per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni; eventuali ulteriori condizioni per il controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee potranno essere stabilite dopo la valutazione delle informazioni richieste dal comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06;
- con riferimento alle emissioni sonore, sono confermati i limiti associati alla zonizzazione acustica approvata dal Comune vigenti al momento del rilascio dell'AIA e non si rileva la necessità di adottare misure per la riduzione di tali emissioni;

APPURATO CHE:

- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, il gestore deve provvedere al pagamento del conguaglio delle spese istruttorie determinate al termine dell'istruttoria con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n 85-10404/2008;

RITENUTO CHE:

- i contenuti dell'autorizzazione integrata ambientale debbano essere aggiornati relativamente alle variazioni dell'installazione e alle valutazioni sopra riportate;
- per l'installazione in oggetto, le condizioni e i contenuti dell'autorizzazione definiti nell'ambito del procedimento di rinnovo svolto ai sensi della previgente normativa, siano conformi alle nuove disposizioni normative introdotte dal d.lgs. 46/2014;
- a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014, il procedimento di rinnovo dell'AIA svolto su istanza del gestore ha valenza di riesame sull'intera installazione ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del d.lgs. 152/06;
- ulteriori disposizioni dell'autorizzazione, di cui ai commi 3-bis e 6-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sull'attività di controllo del suolo e delle acque sotterranee, possano essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni presentate dal gestore ai sensi del comma 9-quinquies dello stesso articolo;
- possa essere pertanto riesaminata l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto, aggiornandone i contenuti e le condizioni sulla base della normativa vigente e delle conclusioni del procedimento sopra esposte, affinché l'installazione sia conforme ai requisiti per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

VISTO:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il d.p.g.r. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- la D.D. 2 maggio 2011, n. 145 inerente l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici";
- il D.M. 272 del 13/11/2014 sulle modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. V-bis del d.lgs. 152/06;
- il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

- il decreto interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- la d.g.r. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005”;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- non essendo ancora approvato lo Statuto della Città metropolitana, si applica lo Statuto della Provincia;

ATTESO CHE:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

VISTI gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

DETERMINA:

- di riesaminare, ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'impresa A.T.S. s.r.l. per l'esercizio dell'installazione sita in Garzigliana, reg. Conti n. 15, in cui è svolta l'attività di trattamento di superficie di metalli rientrante nella categoria 2.6 dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
- che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all'installazione in oggetto, comprese quelle per l'esercizio di tutte le attività descritte nel quadro tecnico allegato:
 - . a autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'attività produttiva ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
 - . b autorizzazione allo scarico ai sensi del capo II della parte terza del d.lgs. 152/06;
 - . c approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
- di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione della Provincia di Torino rilasciata con D.D. n. 14-6909 del 12/02/2009 e nel

- successivo provvedimento di aggiornamento rilasciato con D.D n. 63-32328 del 12/09/2011;
- di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del d.lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;
 - che ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, il presente provvedimento si intende scaduto se il gestore non presenta domanda di riesame trascorsi 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'eventuale ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - che ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, il gestore deve provvedere al pagamento del conguaglio delle spese istruttorie determinate al termine dell'istruttoria con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n 85-10404/2008;

EVIDENZIA:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto e non disciplina gli aspetti economici e le tariffe relative alla gestione del servizio idrico integrato per lo scarico in fognatura, che devono essere definiti nelle forme e con le modalità fissate dal gestore del servizio;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA:

- che copia del presente provvedimento è trasmessa al Comune di Garzigliana (TO), all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO3, alla SMAT s.p.a.;

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 24 aprile 2015

Il Dirigente del Servizio
Qualità dell'aria e risorse energetiche
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

Sommario

1. Descrizione dell'installazione.....	11
2. Condizioni generali.....	14
3. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	16
4. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	17
5. Monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali	17
6. Emissioni in atmosfera	18
7. Emissioni nelle acque	22
8. Gestione delle materie prime e dei rifiuti.....	25
9. Protezione del suolo e delle acque sotterranee	25
10. Emissioni sonore	26
11. Report ambientale.....	26
12. Riepilogo delle scadenze e delle comunicazioni prescritte in AIA.....	27

1. DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Dati identificativi		
Attività svolta, riferita alle categorie dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06	2.6 – trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³	
Sede dell'installazione	Garzigliana (TO) - Reg. Conti n. 15	
Coordinate gps del centro aziendale (WGS84)	Latitudine	45.066584
	Longitudine	7.556781
Codice azienda:	002365	

Capacità potenziale dell'installazione riferita alla soglia della categoria		
Parametro	Valore soglia	Capacità dell'installazione
Volume complessivo delle vasche di trattamento elettrolitico o chimico	30 m ³	58,5 m ³

Attività produttiva	
Attività principale	Trattamenti di zincatura acida e alcalina e di vibrofinitura su pezzi metallici
Codice NACE (National classification of economic activities)	25.61 - Trattamento e rivestimento dei metalli (ATECO 2007)
Codice NOSE-P (Nomenclature of sources of emission)	105.01 - Trattamento superficiale di metalli e plastiche (Processi manifatturieri a fini generali)
Principali fasi del ciclo produttivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trattamenti preliminari (decapaggio, sgrassaggio) ▪ Elettrodeposizione (zincatura) ▪ Post-trattamenti (passivazioni) ▪ Trattamenti meccanici di vibrofinitura (burattatura, sbavatura, pulitura, opacizzazione, lucidatura)

Elenco degli impianti e delle attività autorizzate

Attività soggetta ad AIA: trattamenti chimici ed elettrochimici di decapaggio e zincatura in vasca su pezzi metallici.

I trattamenti chimici sono svolti presso 4 linee di vasche dove la movimentazione dei pezzi, mediante telai o barili, è svolta mediante sistemi automatici, e presso alcune vasche dove i pezzi sono invece movimentati manualmente.

N° linea	Tipo di linea	Trattamenti svolti in vasca	Volume linee * in m ³
Linea A1	Linea a rotobarile	sgrassatura, zincatura alcalina, passivazione	9,9
Linea A2	Linea a rotobarile	sgrassatura, decapaggio, zincatura acida, passivazione	9,1
Linea S1-S2	Linea a telaio	sgrassatura, decapaggio, zincatura alcalina Zn/Fe, nichelatura, passivazione, fissativo	4,9
Linea S3	Linea a telaio	sgrassatura, decapaggio, zincatura alcalina, passivazione	3,4
Linea M	Linea a telaio manuale	sgrassatura, decapaggio, zincatura alcalina, zincatura acida, passivazione	0,5

* Nel conteggio del volume delle linee sono escluse le vasche di lavaggio con acqua

Altri impianti e attività presenti presso l'installazione

Impianti e attività produttive.

- 1 linea di finitura superficiale (sbavatura, pulitura, opacizzazione, lucidatura) mediante buratti o barilatrici a secco o umido con l'aggiunta di soluzioni lubrificanti e pulenti.

Impianti e attività ausiliare

- Depuratore chimico fisico per la depurazione reflui
- Impianto di evaporazione per la concentrazione delle soluzioni utilizzate per la vibrofinitura
- Impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni provenienti dalle linee di zincatura
- Aree e serbatoi di stoccaggio materie prime e rifiuti
- 4 caldaie (2 per usi civili, 2 per usi industriale) per la produzione di calore ad uso sia di riscaldamento civile dello stabilimento e sia a servizio degli impianti produttivi
- Impianti di combustione alimentati a metano per il riscaldamento dei bagni galvanici e per il riscaldamento termici civile

Documentazione di riferimento

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	Documentazione depositata agli atti della Città Metropolitana di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics, adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006 2. Linea guida ministeriali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6, emanate con D.M. Ambiente del 1/10/2008

Fattori ambientali

	Tipologia / caratteristiche	Fase di utilizzo o provenienza
Principali materie prime utilizzate	Zinco in forma metallica Prodotti chimici di base quali principalmente acido cloridrico, nitrico, solforico, idrossido di sodio, ammoniaca, potassio cloruro, sodio bisolfito. Specialità chimiche commerciali utilizzate come additivi per migliorare le prestazioni dei bagni di zincatura e per la passivazione finale	Trattamenti di zincatura Depurazione delle acque reflui
	Oli lubrificanti e protettivi, detersivi a base acquosa e solventi organici per lo sgrassaggio	Vibrofinitura
Consumi idrici	Approvvigionamento da pozzo (codice derivazione pozzo TOP10329)	Uso industriale: lavaggio dei pezzi dopo trattamento superficiale, integrazione circuito di raffreddamento a ciclo chiuso, ripristino acque dei bagni di trattamento, integrazione circuito di riscaldamento caldaia, trattamenti di vibrofinitura.
	Approvvigionamento da acquedotto pubblico	Uso igienico-sanitario
Consumi energetici	Energia elettrica approvvigionata da rete esterna	Tutte le fasi del ciclo produttivo
	Energia termica: produzione con generatori di calore a metano	Riscaldamento dei bagni di trattamento superficiale e asciugatura pezzi Impianto di evaporazione dei reflui della vibrofinitura Riscaldamento civile uffici e reparti
Emissioni in atmosfera	Vapori contenenti sostanze chimiche utilizzate nei bagni di trattamento, polveri, fumi di combustione.	Trattamenti di zincatura Vibrofinitura Riscaldamento a scopo industriale e civile
Emissioni in acqua	Reflui domestici	Servizi igienici
	Reflui industriali	Trattamenti di zincatura
Principali rifiuti prodotti	Fanghi di depurazione acque	Trattamenti di zincatura
	Reflui concentrati	Soluzioni detersivi esauste utilizzate nel reparto vibrofinitura concentrate mediante un impianto di evaporazione.
Emissioni di rumore	L'insediamento ricade in classe acustica V – aree prevalentemente industriali.	Principali sorgenti di rumore sono le operazioni di movimentazione dei pezzi.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive prima descritte nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Città metropolitana di Torino e salvo quanto diversamente stabilito nel presente provvedimento.
3. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
4. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dello stabilimento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve essere assicurata la presenza nello stabilimento durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e) gli strumenti di misura dei dati di monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'installazione;
5. Ai fini dei controlli ambientali di cui al punto precedente, il gestore del Servizio idrico integrato è autorità competente al controllo.
6. Salvo ove diversamente specificato, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate almeno per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione.
7. Tutti i punti finali di emissione in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
8. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
9. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura previsti nel piano di monitoraggio ambientale, secondo il programma definito nelle procedure interne adottate dal gestore e dei manuali d'uso.

10. I controlli alle emissioni prescritti nel presente provvedimento devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, con la periodicità e secondo le indicazioni specificate, con decorrenza dalla data del precedente autocontrollo. Nel caso non sia possibile svolgere il controllo a causa di fermo impianto o per altri motivi indipendenti dal gestore, devono essere comunicate le cause intervenute entro le successive 8 ore, indicando la nuova data prevista per il controllo. In ogni caso, il controllo deve essere svolto entro 30 giorni dalla data di riattivazione o ripresa a regime dell'attività dell'impianto. Nel caso di impianti fermi, per i quali non sia possibile svolgere i controlli sulle emissioni entro i termini prescritti, il gestore deve comunicare il periodo previsto di durata del fermo impianto e successivamente la data di riattivazione; eventuali riattivazioni occasionali dell'impianto per periodi non sufficienti a pianificare e svolgere i controlli sulle emissioni, devono essere precedentemente comunicati, indicando la durata prevista del periodo di funzionamento.
11. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città Metropolitana all'ARPA e, nel caso di interventi che interessino lo scarico in fognatura, alla SMAT la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Le cappe di aspirazione asservite ad impianti non più attivi o dismessi, qualora collegate a condotti di aspirazione funzionanti, devono essere chiuse con serrande o dispositivi analoghi al fine di impedire l'ingresso di aria falsa nei condotti di convogliamento.
12. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città Metropolitana, all'ARPA e, nel caso di interventi che interessino lo scarico in fognatura, alla SMAT la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
13. Copia della documentazione presentata dal gestore ai fini della domanda di autorizzazione deve essere conservata presso l'installazione. La documentazione deve comunque comprendere:
 - a) la planimetria con l'ubicazione e la denominazione degli impianti e dei reparti descritti nel presente provvedimento, e, con riferimento specifico alle linee di trattamento chimico di superficie, lo schema e la denominazione delle singole vasche e del tipo di trattamento svolto;
 - b) la planimetria dei punti di emissione in atmosfera con lo schema del circuito aeraulico e dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, completi con l'indicazione dei sistemi di controllo e allarme;
 - c) la rete idrica di approvvigionamento e la rete fognaria interna con i punti di distribuzione e allaccio dei singoli impianti e la posizione dei contatori, i pozzetti per il campionamento dei reflui e punti di allaccio alla rete fognaria esterna;
 - d) la planimetria delle aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti per le quali devono essere indicati i bacini di contenimento e i sistemi di raccolta e convogliamento dei liquidi in caso di perdite o versamenti;
 - e) la planimetria con la posizione dei serbatoi, con indicate l'ubicazione (interrato o fuori

- terra), le dimensioni, il tipo di materiale in cui è realizzato, la presenza di punti di sfiato e di sistemi di controllo e allarme livello;
- f) le procedure operative per la gestione e manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni;
 - g) le procedure operative previste per ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità e per limitare le conseguenze ambientali e prevenire eventuali incidenti o eventi imprevedibili in caso di condizioni diverse dal normale esercizio.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto alla situazione autorizzata.
2. In caso di modifica dell'installazione il gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica, le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo 7 "Protezione del suolo e delle acque sotterranee", nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
3. Il gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino effetti sull'ambiente e non siano in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore devono darne comunicazione e chiedere la volturazione dell'autorizzazione entro 30 giorni.

4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, il gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi impreveduti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
 - a) individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c) nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

5. MONITORAGGIO DEI DATI PRODUTTIVI E PRESTAZIONALI

1. Il gestore deve registrare e rendere sempre disponibili alle autorità competenti al controllo i dati di produzione e consumo elencati nella Tabella 1 riferiti ai periodi specificati, al fine di monitorarne l'andamento e confrontarli con i valori di riferimento indicati dal BRef e dalle LGM. Nei casi in cui, ad es. per la produzione i rifiuti, la normativa già preveda la tenuta di appositi registri, il gestore potrà fare riferimento a tali registri, purché siano presenti le stesse informazioni chieste nel piano di monitoraggio e siano compatibili le modalità di compilazione e tenuta.
2. I consumi idrici e i volumi di acque reflue scaricate devono essere misurati con contatori non azzerabili; per tali dati devono essere registrati, oltre al consumo relativo al periodo di riferimento, la lettura totalizzata dai contatori al termine di tale periodo; in caso di sostituzione del contatore deve essere registrato l'ultima lettura del contatore sostituito, la lettura iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
3. Il gestore deve misurare separatamente i consumi idrici riferiti alle linee di trattamento chimico e tutti i reflui che sono convogliati all'impianto di depurazione, verificando il bilancio idrico sulla base dei volumi misurati allo scarico.
4. I dati di consumo delle materie prime e dei reagenti devono riferirsi ai quantitativi effettivamente impiegati per la produzione durante il periodo di riferimento. Nel caso di variazione di una materia prima, compresi i reattivi per la depurazione, deve essere registrata la data di sostituzione.

Tabella 1: Piano di monitoraggio dei dati produttivi, di consumo e di emissione

Parametro	Periodo di riferimento
Quantità di pezzi prodotti	anno solare
Consumo totale di acqua, differenziato tra prelievo da acquedotto e da pozzo	
Consumo di acqua riferito alle sole linee di zincatura	
Quantità di acqua ricircolata internamente dopo la depurazione	
Quantità di materie prime utilizzate per i bagni delle linee di zincatura	
Consumo energetico (energia elettrica e metano)	
Consumo di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06 e quantità scaricate	
Consumo di reagenti per l'impianto di depurazione dei reflui.	
Volume di reflui scaricati dall'impianto di depurazione.	
Quantità di fanghi di depurazione prodotti dalla depurazione dei reflui, di bagni esausti smaltiti come rifiuti e di reflui concentrati smaltiti come rifiuti prodotti dall'impianto di evaporazione.	
Caratterizzazione dei fanghi di depurazione e dei fanghi di depurazione con determinazione dei seguenti parametri: secco a 105°C, concentrazione di zinco e nichel nel rifiuto tal quale.	

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella 2: Quadro emissioni convogliate in atmosfera - punti di emissione soggetti ad autorizzazione

Punto di emissione	Provenienza		Portata Nm ³ /h	Sistema di abbattimento delle emissioni
1	Zincatura	Aspirazioni linee linee "A1" ed "A2"	7500	nessuno
2	Zincatura	Aspirazioni linea "A2" (vasche di sgrassaggio e decapaggio) e linea manuale	11500	abbattimento ad umido mediante scrubber
3	Zincatura	Aspirazioni linea "S1+S2" (aspirazioni bordo vasca)	6000	nessuno

Punto di emissione	Provenienza		Portata Nm ³ /h	Sistema di abbattimento delle emissioni
4	Zincatura	Aspirazione tunnel linea "S1+S2"	2500	nessuno
5	Zincatura	Aspirazioni linea "S3"	10000	nessuno
6	Vibrofinitura	Aspirazioni 3 postazioni di barilatura	8500	nessuno
7	Vibrofinitura	Aspirazioni impianto di lavaggio pezzi con detergenti a base acquosa	2000	l'impianto deve essere dotato di sistemi per contenere le emissioni di aerosol

Tabella 3: Quadro emissioni convogliate in atmosfera – punti di emissioni non soggette ad autorizzazione

Provenienza	Disciplina di riferimento
Generatori di calore a metano per riscaldamento civile uffici e reparti produttivi	Emissioni non soggette ad autorizzazione in quanto provenienti da generatori di calore facenti parte di un impianto termico civile di potenza termica nominale inferiore ai 3 MW, disciplinato pertanto dal titolo II della parte V del d.lgs. 152/06.
Generatori di calore a metano per produzione di calore ad uso industriale	Emissioni non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del d. lgs. 152/06 in quanto provenienti da impianti in deroga appartenenti alla categoria dd) della parte I, allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06: impianti di combustione alimentati a metano o a GPL di potenza termica nominale inferiore a 3 MW

Tabella 4: Limiti di emissioni in atmosfera e piano di controllo

Punto di emissione	Parametri soggetti a limite	Limiti		Frequenza di controllo
		Conc.	Flusso	
		mg/Nm ³	kg/h	
1-2-3-4-5	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0,015 m ² di vasca	una volta ogni tre anni, in continuità con l'ultimo svolto
	Cloro e suoi composti (come HCl)	5	0,015 m ² di vasca	
	Acido Solforico come H ₂ SO ₄	2	0,006 m ² di vasca	
	Ossidi di azoto come H ₂ NO ₃	100	0,3 m ² di vasca	
	Ammoniaca come NH ₃	15	0,045 m ² di vasca	
6	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	0,085	solo controllo iniziale

Punto di emissione	Parametri soggetti a limite	Limiti		Frequenza di controllo
		Conc.	Flusso	
		mg/Nm ³	kg/h	
7	Le emissioni sono considerate trascurabili nel rispetto delle condizioni relative alla tipologia di detergenti che possono essere utilizzati			nessuno

Tabella 5: Sistemi di controllo e di allarme degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera

Abbattimento a umido con torre di lavaggio	Indicatore e interruttore di minimo livello e rotometro per la misura della portata del fluido liquido
--	--

Tabella 6: Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

Campionamento	Norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988)
Misura di velocità e portata	UNI 10169:2001
Polveri e polveri comprese nebbie oleose	UNI EN 13284-1 :2003
Acidi inorganici (H ₂ SO ₄ , H ₂ NO ₃)	NIOSH 7903
Composti inorganici del cloro come HCl	ISTISAN 98/2
Sostanze alcaline	NIOSH 7401
Cromo e nichel	UNI EN 14385:2004 - UNICHIM 723 del Man. 122:1986
Ammoniaca	UNICHIM 632 del Man. 122:1986
Note	Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO

1. I valori limite di emissione rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati. Per le emissioni provenienti dalle linee di trattamento superficiali, i valori limite dei flussi di massa sono riferiti alla superficie delle vasche di trattamento aspirate da cui provengono gli inquinanti considerati.

2. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'installazione. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto degli impianti produttivi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
3. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse, adottando, dove pertinenti, le misure indicate nel d.lgs. n. 152/06, parte V, allegato V.
4. L'avvio degli impianti produttivi è subordinato all'avvio e al raggiungimento della piena operatività degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera.
5. I punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione devono essere provvisti di adeguate prese di campionamento (dotate di opportuna chiusura) conformi ai requisiti minimi definiti dalle norme tecniche per il campionamento dei flussi emessi.
6. Per la pulizia delle superfici svolta mediante l'impianto di lavaggio della vibrofinitura, collegato al punto di emissione E7 devono essere usati detergenti a base acquosa ottenuti disperdendo in acqua sali inorganici, detergenti alcalini, tensioattivi, agenti fosfatanti, additivi organici, in concentrazione complessiva non superiore al 10% in massa.
7. Le aspirazioni devono essere mantenute in funzione per tutta la durata delle attività e nei periodi in cui possono comunque generarsi emissioni.
8. I condotti di scarico devono consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

CONTROLLI INIZIALI

9. In occasione del primo controllo previsto per i camini delle linee di zincatura, il gestore deve svolgere l'autocontrollo iniziale sul punto di emissione E7. I risultati di tale controllo devono essere trasmessi con il report ambientale.

ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI CONTROLLO E ALLARME

10. I sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere dotati dei dispositivi di controllo e allarme indicati nella Tabella 5 entro il 30/09/2015.

PERIODI DI AVVIO E ARRESTO DEGLI IMPIANTI

Sulla base della tipologia di impianti e di emissioni soggette ad autorizzazione, non sono definiti periodi di avvio e di arresto degli impianti.

7. EMISSIONI NELLE ACQUE

Tabella 7: Quadro emissioni in acqua – scarichi idrici

Punto di scarico	Provenienza dei reflui	Modalità e portata di scarico	Impianto di depurazione interno	Recettore finale
S01	Reflui industriali: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagni di lavaggio acidi e basici ▪ Bagni di sgrassaggio e decapaggio esausti ▪ Soluzione esausta dello scrubber per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera ▪ Acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti 	Le acque depurate, prima dello scarico, sono stoccate in due serbatoi da 25 m ³ ciascuno. Lo scarico è attivato normalmente solo due giorni a settimana per circa 10 ore, durante i quali è scaricato il volume di reflui accumulati nei due serbatoi.	Depuratore chimico-fisico composto dai seguenti stadi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ riduzione cromo ▪ omogenizzazione ▪ coagulazione ▪ flocculazione ▪ decantazione ▪ neutralizzazione ▪ filtrazione su carboni ▪ filtrazione su resine ▪ abbattimento nitriti. L'impianto di depurazione è in grado di trattare circa 25 m ³ /giorno.	acque superficiali: Rio Chiamogna Codice scarico: TO 1613001
S02	Reflui domestici: <ul style="list-style-type: none"> • Servizi igienici 	/	nessuno	Fognatura pubblica

Tabella 8: Quadro delle emissioni in acqua – acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Descrizione delle superfici scolanti come definite dal regolamento regionale n. 1/R/2006	Gestione delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne
Bacino di raccolta delle aree di stoccaggio esterne dei prodotti chimici presso il reparto galvanico.	Eventuali colaticci e le acque meteoriche sono convogliate attraverso una canalina a una vasca dedicata del volume di 8000 litri e inviate all'impinto di depurazione dei reflui industriali.
Area esterna pavimentata del reparto di vibrofinitura utilizzata per il deposito.	Le acque piovane sono raccolte in una cisterna interrata da 5000 litri e possono essere concentrate con l'evaporatore o smaltite direttamente come rifiuto.

Tabella 9: Limiti di emissione in acqua

Punto di scarico	Limiti allo scarico	
S01	Tutti i parametri	Valori limite allo scarico finale in acque superficiali di tab.3 dell'all.5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06
S02	Conforme a quanto previsto dal regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato per gli scarichi domestici	

Tabella 10: Piano di controllo

Punto di scarico S01		
Parametri soggetti a controllo		Frequenza di controllo
-	Conducibilità	1 volta a settimana
1	pH	
8	COD	
19	Nichel	
24	Zinco	
34	Azoto nitroso (come N)	
35	Azoto nitrico (come N)	
42	Tensioattivi totali	
14	Cromo totale	1 volta al mese
15	Cromo VI	
16	Ferro	
21	Rame	
28	Solfiti (come SO ₃)	
29	Solfati (come SO ₄)	
30	Cloruri	1 volta all'anno
6	Solidi Sospesi Totali	
9	Alluminio	
12	Boro	
13	Cadmio	
17	Manganese	
18	Mercurio	
20	Piombo	
32	Fosforo totale (come P)	
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	
37	Idrocarburi totali	
40	Solventi organici aromatici	
41	Solventi organici azotati	
49	Solventi clorurati	
51	Saggio di tossicità acuta	

Tabella 11: Metodi analitici per il controllo delle emissioni in acqua

	Metodi
Campionamento	Il campionamento deve essere effettuato sul refluo presente nel serbatoio di accumulo prima dell'inizio dello scarico, avendo cura che tale refluo sia omogeneo in modo da prelevare un campione rappresentativo. Per il campionamento e la conservazione del campione devono essere seguiti, dove applicabili, i metodi pubblicati nel manuale APAT "Metodi analitici per le acque".
Determinazioni analitiche delle concentrazioni	Metodi analitici per le acque pubblicati nel manuale APAT.
Note: Metodi di analisi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.	

Tabella 12: Sistemi di controllo e di allarme degli richiesti per impianti di abbattimento delle emissioni in acqua

Depuratore chimico-fisico	L'impianto di depurazione deve essere dotato dei sistemi di controllo e allarme livello e delle sonde per la misurazione in continuo dei parametri che regolano il processo di depurazione descritti nella documentazione agli atti
---------------------------	---

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO

Scarico dei reflui industriali

1. Le modalità di scarico devono essere quelle previste dalla definizione di scarico di cui alla parte terza del d.lgs. 152/2006. In particolare tutti i reflui devono essere convogliati allo scarico finale tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore.
2. I limiti per le emissioni nelle acque devono essere rispettati al punto di scarico finale nel corpo idrico superficiale come individuato sulla planimetria agli atti.
3. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.
4. L'avvio degli impianti produttivi è subordinato al raggiungimento della piena operatività dell'impianto di depurazione.
5. Il gestore deve svolgere periodica manutenzione e pulizia al punto di scarico finale presso il corpo idrico recettore garantendone sempre l'accessibilità in sicurezza.
6. Il gestore deve registrare la data e l'ora in cui inizia lo scarico dei reflui industriali.

Acque meteoriche

7. La gestione delle aree scoperte deve avvenire nel rispetto del disciplinare presentato dal gestore. Non devono essere svolte attività e non devono essere stoccati materiali diversi da

quelli descritti.

8. Le acque meteoriche che si accumulano nelle vasche per la raccolta degli sversamenti nei bacini di contenimento devono essere tempestivamente inviate al depuratore al fine di mantenere sempre un adeguato volume disponibile in caso di nuove precipitazioni o versamenti accidentali.
9. Tutte le attività relative alla gestione dei piazzali (pulizia, manutenzione), e gli interventi svolti in caso di sversamenti devono essere registrati.

PERIODI DI AVVIO E ARRESTO DEGLI IMPIANTI

Sulla base della tipologia di impianti e di emissioni soggette ad autorizzazione, non sono definiti periodi di avvio e di arresto degli impianti.

8. GESTIONE DELLE MATERIE PRIME E DEI RIFIUTI

Per la gestione dei rifiuti, il gestore si avvale del regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dalla normativa vigente. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dello stabilimento; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente indicato il tipo di materie prime e di rifiuti stoccati.
2. Lo stoccaggio e la movimentazione devono avvenire nel rispetto delle procedure e delle pratiche descritte dal gestore, al fine di evitare che da tali attività si possano originare reflui, emissioni in atmosfera o contaminazione del suolo.
3. Tutte le aree di stoccaggio devono avere una pavimentazione impermeabile; le materie prime e i rifiuti liquidi devono essere stoccati in strutture o in aree dotate di sistemi di raccolta e contenimento delle fuoriuscite in caso di perdite e versamenti adeguati alla tipologia e al quantitativo stoccato.
4. Tutti i contenitori fissi e mobili destinati all'immagazzinamento delle materie prime e dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, adottando sistemi e materiali adatti a prevenirne la corrosione e il danneggiamento.
5. Sulle vasche e serbatoi il cui riempimento è gestito con sistemi automatizzati non attivati e non presidiati dall'operatore durante le operazioni di movimentazione del contenuto, devono essere presenti sistemi di allarme e di blocco automatico per troppo pieno.

9. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il gestore deve eseguire una valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura di cui all'allegato I del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, del

- d.lgs. 152/2006, presentandone gli esiti all'autorità competente entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto.
2. Qualora gli esiti della procedura di cui all'allegato I del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 indichino l'obbligo di presentare la relazione di riferimento, il gestore è tenuto a presentare tale relazione entro 18 mesi dall'emanazione del presente atto.
 3. A seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dei precedenti punti 1 e 2, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della validazione della relazione, come previsto dall'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del d.lgs 152/06 ed eventuali ulteriori specifiche misure di protezione e controllo del suolo e delle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, commi 3-bis e 6-bis del d.lgs 152/06.
 4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, il gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino un piano di dismissione dell'installazione, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose pertinenti, come definite all'art. 5 comma 1 lettera v-octies) del d.lgs. 152/06, usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e la descrizione e le tempistiche di esecuzione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, lett. d) ed e), del d.lgs 152/06, in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, non comporti rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.
 5. Il gestore è tenuto a presentare adeguate garanzie finanziarie ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies del d.lgs. 152/06 a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento al momento della cessazione definitiva dell'attività, secondo i criteri che saranno stabiliti mediante decreto ai sensi dello stesso articolo e entro 12 mesi dall'entrata in vigore di tale decreto, salvo diversi termini in esso stabiliti.

10. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Garzigliana ha approvato in via definitiva il Piano di Zonizzazione Acustica con Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 24.03.2004, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 13.05.2004. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14.11.1997.

11. REPORT AMBIENTALE

1. Il report ambientale deve riportare i risultati dei controlli e monitoraggi prescritti nel presente provvedimento riferiti all'anno precedente, come specificati nella

2. Tabella 13.

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati di produttivi e prestazionali	I dati da trasmettere sono specificati nella relativa sezione del presente provvedimento
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera e allo scarico	Per i controlli allo scarico, il gestore deve fornire una elaborazione statistica dei valori misurati settimanalmente e mensilmente per i diversi parametri, con indicati i valori massimi e minimi, il valore medio e la deviazione standard. Per i parametri per i quali è previsto un solo controllo annuale, deve essere fornito il rapporto di prova relativo a tale controllo. I rapporti di prova per le emissioni in atmosfera devono essere redatti conformemente al modello CONTR.EM 2.0 predisposto dalla Provincia.
Eventuali anomalie o criticità verificatesi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

- Il report deve essere redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con D.M. Ambiente del 31/01/2005 e trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
- Le modalità di esecuzione e presentazione dei controlli sulle emissioni si intendono valere dai primi controlli svolti successivamente al rilascio del presente provvedimento.

Tabella 13: Contenuto del report ambientale

12. RIEPILOGO DELLE SCADENZE E DELLE COMUNICAZIONI PRESCRITTE IN AIA

- Nelle tabelle seguenti sono riepilogate le scadenze e le comunicazioni che il gestore deve inviare ai fini della presente autorizzazione ai soggetti e nei termini indicati. Sono fatti salvi i termini per l'invio delle comunicazioni stabilite dalle norme di settore, dai regolamenti e dai contratti di fornitura dei servizi, quali ad esempio la denuncia delle acque al gestore del servizio idrico integrato.
- Il gestore è inoltre tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.
- Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

Tabella 14: Adeguamenti

Adeguamento	Termine
-------------	---------

Adeguamento	Termine
Adeguamento dei sistemi di controllo sugli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera	30/09/2015

Tabella 15: Comunicazioni relative a eventi previsti nel provvedimento

Evento	Soggetti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Attuazione degli adeguamenti prescritti	Città metropolitana ARPA SMAT	Preventivamente alla data di attuazione
Comunicazione delle quantità di sostanze e miscele pericolose, ai sensi del d.lgs.334/99, presenti presso lo stabilimento e valutazione delle soglie stabilite per i diversi adempimenti dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC	Città metropolitana	Nel caso di variazioni rispetto alle verifiche già svolte dovute a modifiche delle quantità stoccate o della classificazione delle sostanze.
Comunicazione della data di effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	Città metropolitana A.R.P.A.	Almeno 15 giorni prima della data di campionamento
Comunicazione della data di effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	Città metropolitana A.R.P.A.	Almeno 30 giorni prima della data di campionamento
Presentazione del report ambientale	Città metropolitana Comune ARPA SMAT	Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio.
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it
Valutazione preliminare del rischio di contaminazione secondo la procedura dell'allegato I del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014.	Città metropolitana	Entro 6 mesi dalla emanazione dell'autorizzazione

Evento	Soggetti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Elaborazione e trasmissione della relazione di riferimento con le informazioni richieste dall'art. 5 del d.m. n. 272 del 13 Novembre 2014, se necessaria la sua presentazione sulla base della procedura dell'allegato I dello stesso d.m.	Città metropolitana	Entro 18 mesi dalla emanazione dell'autorizzazione
Prestazione delle garanzie finanziarie stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-septies del d.lgs. 152/06	Città metropolitana	Entro 12 mesi dalla emanazione del decreto di cui all'art. 29-sexies comma 9-septies del d.lgs. 152/06 e salvo diversi termini stabiliti dallo stesso decreto.
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06	Modalità specificate nella modulistica predisposta	10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione

Tabella 16: Comunicazioni obbligatorie in caso di modifiche, anomalie, incidenti, o dismissioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termini e scadenze
Comunicazioni di modifica dell'installazione	Modalità specificate nella modulistica	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	Città metropolitana ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	Città metropolitana ARPA SMAT	Avviso immediato
Variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione	Città metropolitana	Comunicazione entro 30 giorni dalla variazione
Comunicazione di cessazione dell'attività e piano di dismissione dell'installazione	Città metropolitana ARPA Comune SMAT	Al momento della cessazione definitiva dell'attività